



**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA**
Provincia di Lecco

**Regolamento QUADRO di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
da parte dei Comuni e degli Ambiti della Provincia di Lecco**

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 43 del 29/12/2014

**Regolamento QUADRO di recepimento della disciplina del nuovo ISEE
da parte dei Comuni e degli Ambiti della Provincia di Lecco**

INDICE

Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione	2
Art.2 – Indicatore della situazione economica.....	2
Art.3 – Indicatore della situazione economica reddituale.....	2
Art.4 – Indicatore della situazione economica patrimoniale	4
Art.5 – Definizione di nucleo familiare	6
Art.6 – Redditi da non considerare a fini ISEE	7
Art.7 – Criteri ulteriori e aggiuntivi	7
Art.8 – ISEE corrente.....	7
Art.9 – Possibili richiedenti e beneficiari	8
Art.10 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo	8
Art.11 – Procedura per ottenere la fruizione della prestazione.....	8
Art.12 – Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate.....	8
Art.13 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata.....	9
Art.14 – Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio.	9
Art.15 – Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti	10
Art.16 – Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fini ISEE.....	10
Art.17 – Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni.....	10
Art.18 – Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE e monitoraggio delle possibili ricadute	10
Art.19 – Disposizioni finali.....	11
 ALLEGATO 1: LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI.....	12
Art. 1: Premesse	12
Art. 2: Oggetto dei controlli dell'Ente	12
Art. 3: Tipologia e metodologia dei controlli	13
Art. 4: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo	15
Art. 5: Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate	16
Art. 6: Principio contabile.....	16

Art.1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni e/o dagli Ambiti della Provincia di Lecco.

Le disposizioni del presente atto si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi non destinati alla generalità della popolazione o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari.

Art.2 – Indicatore della situazione economica

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.

L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

Art.3 – Indicatore della situazione economica reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a. reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (tra cui l'Indennità di Accompagnamento), incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del

presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

h. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale,

come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

d) nel caso del nucleo facciano parte:

- 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
- 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
- 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art.4 – Indicatore della situazione economica patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.

2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b. titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h. il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art.5 – Definizione di nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.

2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali (vedi art.16).

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art.6 – Redditi da non considerare a fini ISEE

La normativa nazionale che definisce il modello di DSU (dichiarazione unica sostitutiva), dalla quale deriva l'ISEE, prevede che chi dichiara non debba indicare tra i redditi che concorrono a comporre il suo ISEE quei trattamenti assistenziali, anche consistenti in erogazioni monetarie, che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Tale normativa tuttavia elenca solo a titolo di esempio alcuni di questi trattamenti.

Per maggiore completezza si riportano i redditi da **non includere** tra i redditi che devono essere dichiarati nella DSU e i trattamenti assistenziali che invece devono essere dichiarati entro la DSU.

Vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE	Non vanno dichiarati tra i redditi ai fini ISEE
Tutti i contributi economici a contrasto della povertà da chiunque erogati	Titoli sociali ed altre erogazioni monetarie alla famiglia finalizzate all'assistenza a non autosufficienti
Prestazioni economiche per tirocini osservativi, formativi e lavorativi	
	Contributi ad affidatari (con affidati di ogni età), anche per affidi e supporti diurni
	Contributi a disabili per la "Vita indipendente"
	Contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche
	Contributi per l'acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati
	Contributi per il trasporto sociale
	Erogazioni in forma di anticipi e prestiti

Art.7 – Criteri ulteriori e aggiuntivi

Accanto all'ISEE, potranno essere definiti criteri ulteriori di determinazione della condizione economica che saranno specificati negli atti relativi alle singole prestazioni, inclusa documentazione attestante la sopravvenuta modifica della condizione socio-economica del nucleo familiare.

Ad esempio:

- ▶ Il possesso di autoveicoli o motoveicoli al di sopra un certo valore/cilindrata
- ▶ Il possesso di patrimoni inclusi nell'ISEE di alcuni beni che per il nucleo non possono produrre vantaggi nella condizione economica; ad esempio immobili dichiarati inagibili e inabitabili
- ▶ Il possesso di patrimoni oltre un certo valore.

Art.8 – ISEE corrente

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159, si prevede l'obbligo per il richiedente di presentare un nuovo ISEE corrente qualora la sua condizione economica al momento della richiesta (o rinnovo) della prestazione sia variata:

- ✓ in termini peggiorativi anche per cause diverse da quelle normate dal DPCM (es. sopraggiunta invalidità/disabilità e spese correlate, ecc.);
- ✓ in termini migliorativi (es. trovato lavoro, acquisiti nuovi assegni/indennità, ecc.);

- ✓ la condizione economica sia variata anche prima dei 18 mesi previsti dal DPCM, seppur dopo i 24 mesi della vecchia attestazione.

Se l'ISEE corrente viene presentata per l'accesso ad un servizio temporaneo (esempio: refezione e trasporto scolastico), la stessa ha valore fino alla scadenza del servizio, salvo l'obbligo del beneficiario di presentare nuovo ISEE se sono intervenute ulteriori variazioni consistenti.

Art.9 – Possibili richiedenti e beneficiari

Possono usufruire delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 1 i cittadini in possesso di residenza anagrafica nel Comune della Provincia di Lecco che eroga la prestazione al momento della richiesta della stessa, nonché le persone per le quali la normativa preveda la possibilità di erogare prestazioni anche se non in possesso della residenza anagrafica, in particolare stranieri non in possesso di regolare permesso di soggiorno, e tuttavia non espellibili in base alla normativa nazionale, rifugiati e richiedenti asilo, apolidi, persone senza dimora in grave povertà, persone sottoposte a misure giudiziarie cautelative. Eventuali ulteriori specifici requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per poter fruire delle prestazioni sono previsti negli atti che regolano le diverse prestazioni.

Art.10 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

Accanto alle prestazioni a carico delle finanze pubbliche è prevista la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirla. I criteri puntuali di compartecipazione sono descritti nei regolamenti specifici relativi alle diverse prestazioni.

Le prestazioni oggetto del presente atto sono attivate compatibilmente con le risorse disponibili salvo che la normativa identifichi le prestazioni come livelli essenziali la cui fruibilità non può essere subordinata alla disponibilità di risorse. Tale criterio è assunto al fine di garantire l'effettiva possibilità di intervento, anche a tutela di chi richiede la prestazione per evitare la creazione di aspettative che non possono essere soddisfatte. Qualora tali risorse non consentissero di attivare le prestazioni per tutti i richiedenti, verranno individuati criteri di priorità definiti in atti successivi.

Art.11 – Procedura per ottenere la fruizione della prestazione

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono presentare istanza presso il servizio comunale competente utilizzando la modulistica allo scopo predisposta, evidenziando l'ISEE attestata. Qualora i richiedenti non abbiano presentato tutta la documentazione necessaria nei termini previsti nonostante richiesta di integrazione, sarà applicata la quota massima di compartecipazione al costo della prestazione, o verrà prevista l'esclusione dalla prestazione. Di norma l'attestazione ISEE sarà richiesta dai cittadini ai CAF.

Art.12 – Deroghe alla impossibilità di erogare prestazioni sociali agevolate

Qualora la condizione economica dei richiedenti fosse tale da prevedere l'impossibilità di erogare prestazioni, ovvero di esonerare dall'obbligo di contribuzione al loro costo, e tuttavia fossero presenti nel nucleo condizioni di bisogno urgenti e indifferibili, sono previste le seguenti deroghe:

- a) la prestazione o l'esonero dalla contribuzione può essere prevista in deroga alle condizioni economiche con provvedimento motivato in base ad una relazione professionale dei servizi sociali o sociosanitari;
- b) la prestazione potrà essere erogata a titolo di prestito a condizione che il beneficiario o un terzo assuma obbligazione di restituzione all'ente erogatore.

Art.13 – Periodo di validità della situazione economica dichiarata

Qualora durante l'erogazione di una prestazione sociale agevolata si verificano variazioni nel nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la prestazione, e di presentare un nuovo ISEE fondato sul nuovo nucleo per rideterminare la prestazione. Se dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo derivano improprie prestazioni agevolate, che producono un danno erariale all'amministrazione, esse sono considerate indebitamente percepite. Qualora una prestazione sociale agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente" tale prestazione prosegue anche oltre la validità di tale ISEE, che è di 2 mesi, per evitare ai beneficiari di ripresentare ogni due mesi una nuova DSU, con sovraccarichi nell'iter di rapporto con i servizi. La prestazione attivata in tali casi dura sino alla sua naturale scadenza, e per il suo rinnovo i richiedenti presenteranno un nuovo ISEE qualora intendano usufruirne.

Le DSU hanno validità sino al 15 gennaio successivo alla loro presentazione; durante la loro validità i cittadini possono presentarne una nuova, e dunque presentare il nuovo ISEE che ne deriva. Gli effetti di tale nuovo ISEE sulle prestazioni decorreranno dal termine della istruttoria sulla presentazione del nuovo ISEE o in base a quanto previsto in atti successivi.

Per evitare ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate, attivate in base ad un ISEE da essi presentato, l'obbligo di ripresentare sempre una nuova DSU (ed un nuovo ISEE) dopo il 15 gennaio di ogni anno, si prevede che le prestazioni in essere a tale data possano proseguire sino alla loro scadenza naturale anche se successiva a tale data.

In particolare, per le prestazioni continuative (es. RSA, RSD, SAD, teleassistenza, ecc.) la nuova DSU deve essere presentata dal 16 gennaio entro la fine di febbraio di ogni anno e avrà effetto applicativo dal 1° gennaio. Per le prestazioni con durata definita (es. prestazioni scolastiche, contributi economici, ecc.) l'ISEE presentata per l'accesso alla prestazione è valida per tutta la durata del servizio e comunque non oltre 12 mesi.

Art.14 – Situazioni nelle quali il richiedente non dispone ancora di una attestazione ISEE, ovvero in essa sono rilevate difformità, ovvero presenta un ISEE provvisorio.

In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione ISEE. In tali casi, ove la richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall'ISEE, la mancanza della ricevuta della presentazione della DSU implica che tale richiesta è irricevibile; eventuali deroghe possono essere definite negli atti che regolano le singole prestazioni. L'erogazione della prestazione resta subordinata all'acquisizione da parte dei servizi dell'attestazione ISEE, tramite il sistema informativo INPS o l'esibizione a cura del dichiarante.

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino in archivi pubblici difformità rispetto alla DSU presentata il cittadino, ai sensi dell'art. 11 del DPCM 159/2013, il cittadino può presentare la richiesta di prestazioni sociali agevolate con sue dichiarazioni che motivano le difformità. I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dei dati dichiarati dal cittadino. Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria

dell'ISEE, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione può essere valida ai fini della presentazione della richiesta di prestazione; la tariffa agevolata è tuttavia subordinata alla presentazione dell'ISEE definitivamente attestato.

Art.15 – Motivi di esclusione o revoca dalla prestazione per omesse o false dichiarazioni dei richiedenti

Nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, l'amministrazione è tenuta ad adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, comunicazione motivata di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'amministrazione dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, sarà avviata azione legale nelle sedi opportune.

Per le procedure relative all'esecuzione dei controlli si rinvia all'allegato 1 al presente atto.

Art.16 – Assenza di rapporti economici ed affettivi tra persone, ai fine ISEE

Il servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate delle facoltà che la normativa vigente (art. 433 C.C.) attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti.

L'assenza di rapporti economici affettivi ai fini dell'ISEE sarà attestata dai servizi sociali, del Comune che eroga la prestazione, previa apposita istruttoria, nei limiti delle informazioni disponibili e rilevabili, in collaborazione con gli uffici preposti (es. anagrafe, tributi, polizia locale, ecc.), da concludersi con idonea relazione finale tenuto conto degli atti già presenti nella documentazione del servizio. Il responsabile del servizio emanerà apposito atto che identifichi la condizione di estraneità.

Nota 1

Art.17 – Controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni

In applicazione di quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione eseguirà tutti i controlli sulle informazioni auto dichiarate dai richiedenti le prestazioni sociali, avvalendosi:

- degli archivi in proprio possesso e degli archivi di altri enti pubblici;
- della facoltà di richiedere accertamenti mirati da parte della polizia locale e della Guardia di Finanza su liste di beneficiari.

Qualora anche soltanto una delle informazioni auto dichiarate risultasse falsa o incompleta, l'Amministrazione presenterà querela all'Autorità Giudiziaria, non attiverà o sospenderà la prestazione, e procederà al recupero di quanto indebitamente percepito o non assunto dai beneficiari come costo.

Per le procedure relative all'esecuzione dei controlli si rinvia all'allegato 1 al presente atto.

Art.18 – Transizione all'utilizzo del nuovo ISEE e monitoraggio delle possibili ricadute

I criteri del presente Regolamento relativi all'utilizzo dell'ISEE sono da considerare sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. E' infatti necessario verificare, attraverso

apposita attività di monitoraggio, gli effetti reali che l'adozione del nuovo ISEE produrrà sia nelle selezioni dei richiedenti le prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto.

Allo scopo di evitare disagi ai cittadini che sorgerebbero qualora occorresse revisionare in un unico momento tutte le prestazioni in vigore, si prevede che le prestazioni sociali agevolate che sono in corso alla data di entrata in vigore del nuovo ISEE proseguono sino alla loro scadenza, e comunque non oltre un anno dall'effettiva operatività del nuovo indicatore della situazione economica; il nuovo ISEE dovrà pertanto essere utilizzato solo per il loro rinnovo, o per nuove prestazioni richieste dopo la sua entrata in vigore.

Art.19 – Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia. Si ritengono abrogati tutti gli atti in contrasto con il presente regolamento.

Nota 1: ART.433 CC Persone obbligate: All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

- 1. il coniuge*
- 2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;*
- 3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;*
- 4. i generi e le nuore;*
- 5. il suocero e la suocera;*
- 6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.*

ART. 434 CC Cessazione dell'obbligo tra affini: L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano:

quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;

quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.

ART. 436 CC Obbligo tra adottante e adottato: L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori legittimi o naturali di lui.

ART. 437 CC Obbligo del donatario: Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remunerante.

Inoltre ART. da 438 a 448 Codice Civile 5

ART. 443 CC.

Modo di somministrazione degli alimenti: Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta di adempiere questa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

L'autorità giudiziaria può però, secondo le circostanze, determinare il modo di somministrazione.

In caso di urgente necessità, l'autorità giudiziaria può altresì porre temporaneamente l'obbligazione degli alimenti a carico di uno solo tra quelli che vi sono obbligati, salvo il regresso verso gli altri.

ALLEGATO 1: LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

Art. 1: Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni auto dichiarate.

Art. 2: Oggetto dei controlli dell'Ente

1. In attuazione delle previsioni normative in materia, con particolare riferimento al T.U. sulla documentazione amministrativa, DPR 445/2000 e all'art. 15 del DPCM 159/2013, il titolo IV del presente documento è diretto a regolamentare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (DSC) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE.
2. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati i seguenti elementi riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
 - b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare;
 - e) il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;

- f) le seguenti componenti reddituali:
- ✓ redditi esenti da imposta;
 - ✓ redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - ✓ i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
 - ✓ assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
 - ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU;
 - ✓ il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE;
 - ✓ trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS;
 - ✓ l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti;
- g) il valore del canone di locazione annuo;
- h) le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- i) le componenti del patrimonio immobiliare;
- j) per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
- k) le donazioni di cespiti;
- l) gli autoveicoli.

Art. 3: Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'attività di riscontro e verifica deve essere:
 - ✓ tale da attestare con certezza la fondatezza di quanto dichiarato dall'utente;
 - ✓ conclusa in forma scritta o in formato elettronico con valore legale;
 - ✓ proveniente dall'autorità, dall'ufficio o ente competente ad attestare la conformità al vero delle dichiarazioni;
 - ✓ acquisita stabilmente nel fascicolo relativo alla pratica.
2. Nell'espletamento dell'attività di controllo da parte del responsabile del procedimento, è attribuito al Sindaco un ruolo di vigilanza e controllo sull'attività svolta dagli uffici.
3. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta ai controlli attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
4. I controlli effettuati dagli uffici di cui al presente Titolo sulle DSC e DSAN possono essere svolti in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
5. Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso dell'Amministrazione comunale.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purché l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

6. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione di norma non inferiore al 10%, salvo diverse disposizioni normative in materia e fatta salva la possibilità di stabilire una percentuale maggiore nel disciplinare relativo al singolo procedimento approvato con Deliberazione di Giunta comunale. Il dirigente di settore può stabilire con proprio atto una percentuale inferiore al 10% comunque non inferiore al 3% all'interno di un arco temporale limitato e per motivate straordinarie esigenze connesse ai carichi di lavoro. Il campione verrà estratto secondo criteri selettivi che prevedono il peso doppio all'interno del campione alle attestazioni ISEE pari a zero e quelle con valore prossimo al limite ISEE di accesso alla prestazione sociale agevolata.

7. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:

- a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni. I criteri e le modalità di accesso mediante collegamenti informatici e telematici sono stabilite nei singoli atti di autorizzazione e nelle singole convenzioni/protocolli stipulati con le altre P.A. e gestori pubblici servizi;
- b. la richiesta all'amministrazione certificante di confronto e conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione presentata dall'utente e le informazioni contenute nelle proprie banche dati. In questo caso, l'amministrazione certificante dovrà indicare l'esito del controllo, l'ufficio ed il responsabile del procedimento e la data; il riscontro dovrà avvenire mediante modalità tali da consentire la speditezza e la sicurezza del controllo stesso, privilegiando ove possibile la posta elettronica certificata;
- c. La richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

L'ufficio precedente attiva i controlli facendo riferimento a quanto indicato nell'allegato 1 del presente regolamento.

Per i procedimenti che prevedono l'erogazione diretta di contributi economici in denaro a carico del Bilancio comunale i controlli attivati sono quelli di tipo preventivo.

E' escluso il controllo a campione di tipo successivo relativamente alla autodichiarazione per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE.

Art. 4: Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati devono essere registrati nella banca dati ISEE comunale. Qualora l'attività di controllo determini una correzione del valore ISEE, dovranno essere attivate tempestivamente le comunicazioni interne agli altri uffici che erogano prestazioni sociali agevolate relativamente alla rettifica del valore ISEE;
2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.
3. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare, tra l'altro:
 - l'evidenza dell'errore;
 - la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
5. Il responsabile del procedimento dovrà anche attivarsi per adottare egli stesso, o far adottare al soggetto competente, i provvedimenti indicati dall'art.75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il dirigente del settore deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. Il dirigente del settore dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto. In caso di inerzia e/o di inottemperanza alla restituzione di quanto dovuto, nei termini che saranno indicati nella comunicazione, il dirigente del Settore trasmetterà gli atti all'Ufficio legale dell'Ente che avvierà azione legale nelle sedi opportune.
6. Fermo restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate di l'Ufficio procedente applica la sanzione da 500 a 5.000 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L.122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della la gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
7. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
8. L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo i casi di dolo e colpa grave.

Art. 5: Rapporti con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.
2. Gli Uffici che procedono ai controlli di cui al presente regolamento trasmettono annualmente al Comando della Guardia di Finanza gli elenchi dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate con l'indicazione delle posizioni controllate o in corso di accertamento.
3. L'Ufficio controllante invierà alla Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, anche dopo gli accertamenti effettuati, elementi di incertezza in relazione alla completezza dell'attività di controllo con riferimento ai limiti imposti dai poteri e agli strumenti a disposizione dell'ufficio controllante.
4. Gli uffici che erogano prestazioni sociali agevolate procedono alla revoca del beneficio e all'eventuale sanzione amministrativa anche in caso di non corrispondenza tra quanto indicato formalmente dai beneficiari delle prestazioni nella DSU e quanto accertato in sede di controllo sostanziale dalla Guardia di Finanza.
5. Per le attività di controllo sulle DSU gli uffici utilizzano il collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco". Possono inoltre attivare tramite PEC ulteriori richieste di riscontro in sede di controllo.

Art. 6: Principio contabile

1. La differenza fra la retta intera e la retta ridotta a seguito dell'applicazione del presente Regolamento sono da considerarsi contributi alla persona e pertanto devono risultare come tali dal Bilancio Comunale.

Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarati dal dichiarante gli elementi, riferiti ad ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE, indicati nella prima colonna della seguente tabella.

Nella seconda colonna sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione dei controlli su iniziativa del dirigente del settore anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.

L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta di riscontro via PEC all'INPS, INAIL, e agli altri Enti ritenuti utili in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN

I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale. Nel caso di figli senza presenza di matrimonio l'esistenza di questa componente reddituale viene verificata in contraddittorio con l'altro genitore.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente ritenuto utile in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione anche in forma di DSAN.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio in originale.
Il valore del canone di locazione annuo.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco"
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.

Le componenti del patrimonio immobiliare.	Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; - esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione; - esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Le componenti del patrimonio mobiliare.	Richiesta di esibizione in originale di attestazione dell'Istituto di credito riportante la consistenza patrimoniale posseduta.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.	Consultazione dei collegamenti telematici ACI e PRA.

Per qualsiasi riscontro delle informazioni acquisite anche sotto forma di DSAN del soggetto oggetto del controllo l'ufficio procedente può avvalersi del nucleo investigativo del Corpo di Polizia Municipale.

